

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)1582

Vol. 1973/0272

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 1582 def.

Bruxelles, 18 settembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le misure da adottare nel settore agricolo
a seguito dell'aumento del tasso centrale del fiorino
olandese

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Con telex in data 15 settembre 1973, il Governo olandese ha informato la Commissione della decisione di ^{aumentare} del 5 % il tasso centrale del fiorino olandese, con effetto dal 17 settembre 1973. Contemporaneamente, il Governo olandese ha chiesto la fissazione di un tasso particolare di conversione per il fiorino olandese nel quadro della politica agricola comune, tasso che risulterebbe pari al 105 % circa della parità dichiarata per il fiorino olandese presso il FMI e da questo riconosciuta.

La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa a stabilire per il fiorino olandese un tasso rappresentativo applicabile dal 17 settembre, rivalutato del 5% rispetto al tasso utilizzato finora per la conversione dei dati della politica agricola comune. Ciò comporterà una riduzione dei prezzi fissati in unità di conto ed espressi in fiorini nel quadro della suddetta politica comune. Tale misura, di carattere antinflazionistico, avrà inoltre la conseguenza di evitare anche una nuova disgregazione dell'unità del mercato comune agricolo.

Il Governo dei Paesi Bassi ha espresso l'intenzione di concedere una compensazione ai produttori agricoli, accordando ad essi un aiuto per un periodo di 6 mesi mediante aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dal 4,25% al 6,25%. Secondo le stime del Governo olandese, tale aiuto può essere valutato in 120 milioni di fiorini.

Appare opportuno autorizzare il Regno dei Paesi Bassi a concedere tale compensazione. Tenuto conto dei precedenti esistenti in materia e dell'interesse che la misura presenta per la Comunità, la Commissione propone inoltre una partecipazione del FEAOG, da imputare sul bilancio del 1974, dell'ordine del 15% della spesa.

Sotto il profilo finanziario, dall'articolo 2 della presente proposta risulta una spesa supplementare per il FEAOG, sezione garanzia, di 5 milioni di U.C., da imputare sul Bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1974.

A parte tale spesa supplementare, va menzionato che dalla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai tassi di conversione da applicare nel settore agricolo per il fiorino olandese, risulta che il tasso rappresentativo in essa previsto comporta la non applicazione della rivalutazione del fiorino del 5%, nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE n. 974/71, sul complesso dell'interscambio olandese (infra-ed extra-comunitario). Tenendo conto del fatto che m'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede il finanziamento comunitario degli importi di compensazione, tale non applicazione evita pertanto spese e entrate supplementari, che per le varie correnti di scambio possono essere valutate come segue:

.../...

(periodo di 12 mesi)

- Scambi infracomunitari: 65 milioni U.C. Uscite supplementari
20 milioni U.C. Entrate supplementari

45 milioni U.C. Uscite nette supplementari FEAOG
garanzie (Intervento)

- Esportazioni verso

Paesi terzi : 20 milioni U.C. Uscite supplementari (Restituzioni)
(FEAOG garanzia)

- Importazioni in

Provenienza da paesi terzi: 15 milioni U.C. Entrate supplementari
(Prelievi da includere nelle
risorse proprie senza tener
conto delle spese di ri-
scossione 10%)

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le misure da adottare nel settore agricolo
in seguito all'aumento del tasso centrale del fiorino
olandese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista il preposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'aumento del tasso centrale del fiorino olandese, con effetto dal 17 settembre 1973, comporta, in applicazione del regolamento n. del Consiglio del relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per il fiorino olandese (1), la riduzione dei prezzi agricoli espressi in fiorini, che sono fissati in unità di conto nel quadro della politica agricola comune;

considerando che appare opportuno autorizzare il Regno dei Paesi Bassi a concedere una compensazione nel limite del 2 % dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli;

considerando che è opportuno che la Comunità partecipi, tramite il FEAOG, al finanziamento degli aiuti previsti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I Paesi Bassi sono autorizzati a concedere per un periodo di 6 mesi un aiuto ai produttori agricoli olandesi alle condizioni enunciate qui di seguito.
2. L'aiuto in questione è concesso sotto forma di compensazione ricevuta dal produttore agricolo all'atto della vendita dei suoi prodotti, nei limiti di un massimale del 2 % del prezzo di vendita; tale aiuto può essere pagato dall'acquirente o da un organismo designato dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 2

Il FEAOG, sezione garanzia, partecipa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1 con il versamento al Regno dei Paesi Bassi di un importo di 5 milioni di unità di conto, a valere sul Bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1974.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio